

## News Fiscale del 16.01.2023

# DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISI BONARI (LEGGE DI BILANCIO 2023)

### Premessa

Tra le novità introdotte dalla legge 197 del 29.12.2022 (legge di Bilancio 2023), al fine di supportare i contribuenti – ivi incluse le ASD e le SSD - nell'attuale situazione di crisi economica dovuta agli effetti residui dell'emergenza pandemica e all'aumento dei prezzi dei prodotti energetici, rientra la possibilità di definire in modo agevolato le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, riducendo gli oneri ed estendendo l'ampiezza dei piani di rateazione relativi a debiti di importo ridotto.

### Definizione agevolata delle comunicazioni (cd "avvisi bonari")

I commi da 153 a 159, art. 1 della L. 197/2022, riguardano le **comunicazioni** emesse, a seguito di **controllo automatizzato**, in base agli articoli 36-bis del Dpr 600/73 e 54-bis del Dpr 633/72 (cd. avvisi bonari).

La [circolare n. 1/E del 13.01.2023](#) dell'Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti chiarimenti in merito alle modalità applicative della suddetta definizione agevolata.

#### ❖ **Comunicazioni non scadute o ancora da ricevere per gli anni 2019, 2020 e 2021**

Il comma 153 stabilisce che le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai **periodi d'imposta in corso al 31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021**, richieste al contribuente per mezzo delle **comunicazioni di irregolarità**, possono essere oggetto di definizione agevolata, consistente nella **riduzione al 3%** (in luogo dell'ordinario 10%) **delle sanzioni** dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo.

Rientrano nella definizione agevolata:

- le comunicazioni per le quali il **termine di pagamento non** è ancora **scaduto** alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023), ossia le comunicazioni già recapitate per le quali, alla stessa data, non è ancora scaduto il termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute o della prima rata;
- le comunicazioni **recapitate successivamente** al 01.01.2023.

Per effetto della definizione agevolata, pertanto, **le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive restano dovuti per intero**, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3% delle imposte non versate o versate in ritardo.

Inoltre, viene estesa la possibilità di effettuare il pagamento rateale in un numero massimo di **20 rate trimestrali**, indipendentemente dall'importo a debito.

Per beneficiare della definizione agevolata, è necessario che le somme dovute, con sanzioni ridotte al 3%, siano **versate**:

- ✓ **in unica soluzione**, entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione;
- ✓ **a rate**, con versamento della prima rata deve entro il predetto termine di 30 (o 90) giorni e delle restanti rate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione.

I benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di **lieve inadempimento** previste dall'articolo 15-ter del Dpr 602/73 (lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a 7 giorni; lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva), salva l'applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.

In caso di omesso o tardivo pagamento delle somme dovute, oltre i limiti del lieve inadempimento, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Si procede, quindi, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute, con sanzioni calcolate nella misura piena del 30% prevista dall'articolo 13 del Dlgs 471/97.

#### ❖ **Definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023**

Il comma 155 prevede la definizione agevolata anche con riferimento alle **comunicazioni di irregolarità**, riferite a **qualsiasi periodo d'imposta**, per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia **regolarmente in corso un pagamento rateale**, ai sensi dell'articolo 3-bis del d.lgs. 462/97.

Per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d'imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell'articolo 15-ter del DPR 602/73.

L'agevolazione consiste nella **rideterminazione** delle **sanzioni** in misura ridotta pari al **3% dell'imposta** (non versata o versata in ritardo) **che residua dopo** aver considerato i **versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022**.

Pertanto, la definizione agevolata si realizza con il **pagamento** degli **importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive**, nonché con il pagamento delle **sanzioni** calcolate nella misura **del 3%** delle **residue imposte non versate o versate in ritardo**.

Il **pagamento rateale** delle somme dovute, come rideterminate a seguito della definizione agevolata, **deve proseguire**, senza soluzione di continuità, secondo le **scadenze previste dall'originario piano** di rateazione, **ovvero**, nei casi di importo originario non superiore a 5.000 euro, **usufruendo dell'estensione fino a 20 rate**, di cui si dirà nel paragrafo successivo.

In caso di mancato pagamento, anche parziale, alle prescritte scadenze, tale da determinare la decadenza dalla rateazione, la definizione agevolata non produce alcun effetto e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

#### ❖ **Estensione dei piani di rateazione**

In merito alla rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, il comma 159 modifica, a regime, la disciplina contenuta nell'art. 3-bis, co. 1, del d.lgs. 462/97, stabilendo che, **indipendentemente dall'importo della comunicazione**, il contribuente può **sempre**

**optare** per il **pagamento** delle somme dovute fino ad un numero massimo di **20 rate trimestrali** di pari importo.

**Tale disposizione si applica**, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, **anche a tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023**. Di conseguenza, tutti i piani rateali attualmente in corso relativi a debiti di importo non superiore a cinquemila euro possono essere estesi fino a un massimo di 20 rate trimestrali.

#### ❖ **Altre disposizioni**

Il comma 157 prevede che le **somme versate** fino a concorrenza dei debiti definibili in base ai commi da 153 a 159, anche **anteriormente** alla definizione, restano **definitivamente acquisite e non sono rimborsabili**.

Il comma 158, infine, **proroga** di un anno i **termini decadenziali** per la notificazione delle **cartelle di pagamento**, riferite alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019** (il termine ordinario è il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o di scadenza del termine per il pagamento dell'ultima rata ai sensi dell'art. 25, co. 1, lett. a) e c-bis), DPR 602/73).